



Corso di Laurea Triennale in
Economia e Management

**LA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI
AMMINISTRATORI DI SOCIETA' PER AZIONI**

Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Diritto Commerciale

Prof. Raffaele Lener

RELATORE

Antonio Distante (270151)

CANDIDATO

Anno accademico 2023/24

RINGRAZIAMENTI

Al mio Professore Relatore,

la mia stima per la sua competenza e dedizione, che rappresentano un esempio di autentica eccellenza accademica.

Ai miei genitori,

desidero esprimere tutta la mia riconoscenza per il loro immenso amore e il supporto costante datomi lungo questo percorso. La vostra fiducia in me è stata la forza che mi ha spinto a non mollare mai, e i vostri sacrifici sono stati il motore che mi ha permesso di inseguire i miei sogni. Ogni obiettivo raggiunto è anche il vostro, perché senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Grazie di cuore, oggi e sempre.

Alla mia famiglia,

per avermi accompagnato con affetto e sostegno. Ognuno di voi ha contribuito a suo modo a questo traguardo, la vostra presenza è stata un rifugio sicuro in cui ho sempre potuto trovare conforto e forza.

A Maria Vittoria,

va il mio più profondo riconoscimento. Il tuo amore, la tua comprensione e la tua presenza hanno reso ogni passo più luminoso e ogni ostacolo più leggero. Grazie per aver creduto in me, per avermi sostenuto nei momenti difficili e per aver reso questo viaggio più bello di quanto avrei potuto immaginare. Condividere questo risultato con te lo rende ancora più speciale.

Ai miei amici più cari,

Francesco, Marco, Alberto, Fernando e Vito. La vostra amicizia sincera e il vostro appoggio costante sono stati per me fondamentali. Le risate condivise, le lunghe chiacchierate, i momenti di svago combinati a quelli di riflessione hanno reso questi anni indimenticabili.

A coloro che,

hanno reso questo percorso più complesso, desidero esprimere la mia gratitudine. Anche le difficoltà incontrate durante il percorso hanno avuto un loro significato, permettendomi di riflettere, migliorare e affrontare le sfide con maggiore consapevolezza. Ogni esperienza, anche la più difficile, mi ha insegnato qualcosa di prezioso e ha contribuito alla persona che sono oggi. Per questo, vi ringrazio sinceramente, riconoscendo il ruolo che, indirettamente, avete avuto in questo traguardo.

A Roma,

città eterna, che con la sua ricca storia e la sua vibrante cultura, è stata il palcoscenico per la mia formazione personale e accademica.

Per ultimo, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno incrociato durante il cammino e mi hanno offerto il loro supporto: amici, colleghi, e docenti. Ciascuno di voi, con un gesto, una parola o un consiglio, ha reso possibile il conseguimento di questo traguardo. Le vostre esperienze, le conversazioni arricchenti e il costante sostegno emotivo hanno rappresentato pilastri fondamentali nel mio percorso di crescita.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	7
1 LE SOCIETÀ PER AZIONI E GLI ORGANI SOCIALI: UN PRIMO INQUADRAMENTO GIURIDICO	9
1.1 LE SOCIETÀ PER AZIONI.....	9
1.2 GLI ORGANI SOCIALI NELLA S.P.A.	15
1.3 IL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE NEL SISTEMA TRADIZIONALE.....	16
1.3.1 L'organo amministrativo nel sistema dualistico	20
1.3.2 L'organo amministrativo nel sistema monistico.....	20
2 DOVERI E OBBLIGHI: LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELLE S.P.A.	23
2.1 I DOVERI A CONTENUTO GENERICO	23
2.1.1 I doveri a contenuto specifico.....	26
2.2 IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ.....	31
2.2.1 La responsabilità degli amministratori verso la società.....	32
2.2.2 La responsabilità verso i creditori sociali.....	35
2.2.3 La responsabilità verso i singoli soci e i terzi	37
3 LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI: ASPETTI PROCESSUALI E RECENTI APPRODI GIURISPRUDENZIALI	39
3.1 L'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ	39
3.1.1 La ripartizione dell'onere della prova al vaglio della giurisprudenza	41
3.2 L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLE PROCEDURE CONCORSUALI	44
3.2.1 L'onere della prova nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare	47
CONCLUSIONI	49
BIBLIOGRAFIA	51
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE	55

INTRODUZIONE

La Società per Azioni rappresenta la forma societaria, appartenente al *genus* Società di capitali, più diffusa in ambito economico in cui è fondamentale il ruolo rivestito in seno ad essa dall'amministratore il quale, investito dei poteri gestori, ha il compito di amministrare il patrimonio destinato all'attività sociale.

Il tema della responsabilità degli amministratori nelle Società per azioni, così come profondamente modificato dalla Riforma del diritto societario nel 2003, è stato attenzionato, soprattutto negli anni della crisi economico-finanziaria che ha colpito duramente i mercati, dalla giurisprudenza e della dottrina che si sono interrogate sui riflessi di tale forma di responsabilità.

Ed infatti, i recenti arresti giurisprudenziali in tema di responsabilità civile, sia essa di natura contrattuale che extracontrattuale, l'ormai inattuale *discrimen* tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, nonché il concetto di diligenza "qualificata", così come previsto dall'art. 1176, co. 2 cod. civ., costituiscono *conditiones sine quibus non* per ricostruire, in maniera organica, l'articolato sistema della responsabilità in ambito societario.

Ebbene, nel primo capitolo del presente elaborato verrà analizzata la disciplina civilistica delle Società per Azioni, partendo dalla disamina delle caratteristiche costitutive peculiari per giungere sino all'esame dei sistemi di *governance*, articolati su tre modelli differenti – tradizionale; dualistico, di origine tedesca; monistico, di matrice anglosassone – in cui sono individuabili un organo amministrativo, un organo decisionale e un organo di controllo, ma in base ai quali sorge un diverso rapporto di amministrazione.

Nel secondo capitolo verranno compiutamente analizzati i doveri, a contenuto generico e a contenuto specifico, compendati nella disciplina codicistica prevista in materia societaria, che incombono *naturaliter* sugli amministratori.

Per trattare il tema della responsabilità si prenderà in esame l'art. 2392 cod. civ., il quale rappresenta l'addentellato normativo da cui prendere le mosse per poter

muovere un rimprovero a titolo di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, nei confronti dell'amministratore di una S.p.a.

Sarà, dunque, analizzata la natura giuridica delle responsabilità, secondo la qualificazione di essa offerta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ascrivibile a costoro a fronte della violazione di tali obblighi dai quali derivi una lesione dei diritti della società, dei creditori sociali, dei soci stessi o dei terzi.

Nel terzo e ultimo capitolo verranno analizzati gli aspetti processualistici in tema di accertamento della responsabilità degli amministratori, partendo dall'articolato sistema delle azioni di responsabilità promosse nel caso in cui la società sia *in bonis*, per poi passare alla disamina delle azioni di responsabilità, di cui agli articoli 2393 e 2394 cod. civ. in ambito fallimentare, con particolare riferimento all'azione nell'ambito della procedura concorsuale, *ex art. 2394 bis* cod. civ.

Verranno altresì compiutamente esaminati, sul tema delle azioni esperibili nei confronti degli amministratori, le recentissime pronunce giurisprudenziali rese delle Sezioni specializzate del Tribunale delle imprese sul tema del riparto dell'onere probatorio, in base alle regole sancite dagli articoli 1218 cod. civ. e 2043 cod. civ., a seconda che si qualifichi la responsabilità in commento, rispettivamente, come contrattuale o aquiliana.

1 LE SOCIETÀ PER AZIONI E GLI ORGANI SOCIALI: UN PRIMO INQUADRAMENTO GIURIDICO

1.1 Le Società per azioni

La Società per azioni (di seguito S.p.a.), disciplinata dagli articoli 2325 cod. civ. e seguenti, rappresenta la forma più importante di società di capitali – tra cui rientrano altresì la Società a responsabilità limitata (S.r.l.) e la Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

Essa è caratterizzata dalla presenza di un ingente capitale conferito e dalla limitazione di responsabilità per i soci i quali, pertanto, sono responsabili esclusivamente nei limiti del proprio conferimento¹.

Le Società di capitali hanno personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, elementi che consentono di dar vita a un nuovo soggetto giuridico, titolare di diritti e doveri, autonomo rispetto ai soci².

Ne consegue, dunque, che per le obbligazioni sociali risponde la società con tutto il suo patrimonio.

Prima di entrare nel vivo della responsabilità degli amministratori nelle S.p.a., pare d'uopo analizzare, seppur a grandi linee e senza alcuna pretesa di esaustività, la disciplina normativa afferente a tale tipologia societaria.

Ebbene, il procedimento di costituzione della S.p.a. è sottoposto, ai sensi dell'art. 2339 cod. civ., a tre condizioni, ossia: l'intera sottoscrizione del capitale sociale; il rispetto delle previsioni legislative sui conferimenti, secondo la disciplina recata dagli

¹ Campobasso M., *Manuale di diritto commerciale*, Utet, Milano, 2022, p. 158 e ss.

² Ginevra E., *Le società per azioni*, in Cian M. (a cura di), *Manuale diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 389 e ss.

articoli 2342, 2343, 2343 *ter* cod. civ. nonché l'esistenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge.

La S.p.a., *ex art.* 2328 cod. civ., si costituisce per contratto o per atto unilaterale³ i quali devono contenere, specificatamente e obbligatoriamente, l'atto costitutivo, nel quale si manifesta la volontà di dar vita al rapporto sociale con tutte le specifiche a tale scopo previste, e lo statuto, nel quale sono consacrate le norme inerenti al suo funzionamento.

L'atto costitutivo, così redatto, deve essere depositato, *ex art.* 2330 cod. civ., entro dieci giorni⁴ dalla stipula, dal notaio o dagli stessi amministratori societari, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione territoriale verrà stabilita la sede sociale.

L'efficacia dell'iscrizione nell'apposito registro ha efficacia costitutiva poiché da quel momento la società acquista personalità giuridica, ai sensi dell'art. 2331 cod. civ.

La stessa disposizione normativa, al successivo co. 2, prevede che per le operazioni che vengano compiute dalla società prima che avvenga l'iscrizione nel registro delle imprese rispondano illimitatamente e solidalmente tutti coloro che hanno agito nonché il socio unico fondatore e tutti i soci che avranno autorizzato o consentito il compimento delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 2332 cod. civ., i vizi dell'atto costitutivo o del procedimento di costituzione della società possono rinvenirsi anche successivamente all'iscrizione nell'apposito registro e la legge consente a chiunque vi abbia interesse di ricorrere al tribunale affinché ne venga dichiarata la nullità.

La declaratoria di nullità, valevole come clausola di scioglimento, non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti sino ad allora in nome e per conto della società e i soci

³ Si parla, in questo caso, di S.p.a. con un unico azionista. Peraltro, può anche verificarsi l'ipotesi che, durante la vita della società, il pacchetto azionario si concentri in mano ad un solo soggetto: si parla, in questa ipotesi, di S.p.a. unipersonale. L'appartenenza delle azioni ad unico socio nonché il mutamento del socio unico sono vicende soggette alla pubblicità nel registro delle imprese attraverso il deposito di una dichiarazione contenente l'indicazione delle generalità del socio unico (art. 2362 c.c.).

⁴ Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 112 ha ridotto il termine previgente da venti a dieci giorni.

non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti sino a quanto non siano interamente soddisfatti i creditori sociali⁵.

Secondo quanto disposto dall'art. 2342 cod. civ. nella S.p.a. laddove nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento del capitale non sia diversamente stabilito i conferimenti dei soci devono essere effettuati in denaro e al momento della sottoscrizione deve essere versato il 25% del loro ammontare presso un istituto di credito o, nel caso di costituzione per atto unilaterale, il loro ammontare per intero⁶. Nel caso in cui l'atto costitutivo lo consenta, sono ammissibili apporti aventi ad oggetto beni materiali o immateriali valutabili in denaro nonché crediti, da effettuarsi integralmente al momento della sottoscrizione.

Peraltro, al fine di evitare una sopravvalutazione dei conferimenti suddetti, l'art. 2343 cod. civ. prevede un particolare procedimento di stima attraverso una relazione giurata fatta da un esperto, designato dal tribunale, che deve essere presentata dal socio.

Per contro, non possono formare oggetto di conferimento, per espressa previsione normativa, le prestazioni di opera o di servizi.

Qualora l'azionista si renda inadempiente non eseguendo i pagamenti dovuti, l'art. 2344 cod. civ. prevede che, dopo quindici giorni dalla diffida, gli amministratori possano scegliere se disporre l'esecuzione coattiva dei conferimenti non versati ovvero se offrire le azioni in opzione agli altri soci, in modo proporzionato alla rispettiva partecipazione e per un importo uguale ai conferimenti non ancora eseguiti.

Laddove dovessero mancare offerte, le azioni del socio inadempiente potranno essere vendute per mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Disposta la vendita coattiva, ove questa non possa aver luogo per mancanza di acquirenti, l'organo amministrativo può dichiarare decaduto il socio trattenendo le

⁵ Ginevra E., *Le società per azioni*, op. cit., p. 407.

⁶ Campobasso M., *Manuale di diritto commerciale*, op. cit., p. 190. Con riferimento alle S.p.a. con unico socio si prevede il versamento integrale dei conferimenti all'atto della sottoscrizione, in sede di costituzione per atto unilaterale; il versamento dei conferimenti ancora dovuti deve avvenire nel termine di novanta giorni, in caso di sopraggiunta unicità del socio.

somme già versate, salvo il risarcimento degli eventuali danni ulteriori: in questo caso, le azioni non collocate devono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui è stata pronunciata la decadenza del socio.

Qualora ciò non sia possibile, la società deve procedere, *ex art. 2344 cod. civ.* all'annullamento dei titoli e alla conseguente riduzione del capitale sociale.

In ogni caso, il socio moroso nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ed ancora, proseguendo nella disamina delle disposizioni normative, nelle S.p.a. possono essere previsti i cosiddetti patti parasociali, ossia quegli accordi, aventi efficacia tra le parti stipulanti, il cui scopo è di regolamentare il comportamento dei soci in seno alla società⁷.

Ai sensi dell'art. 2341 *bis* cod. civ., tali patti sono:

- i sindacati di voto, aventi ad oggetto l'esercizio di voto nelle S.p.a. o nelle società controllanti;
- i sindacati di blocco, che mirano a limitare l'alienazione delle azioni;
- i sindacati di controllo, aventi ad oggetto l'esercizio, anche congiunto, di una influenza dominante su una Società per azioni.

La qualifica di socio di una S.p.a. si acquista per effetto del possesso di titoli azionari della società stessa, ove vengono documentati la qualità del socio e la quota di partecipazione.

I diritti dei soci possono essere suddivisi in due categorie:

- diritti di amministrazione, in cui rientrano il diritto di intervento alle assemblee, riconosciuto a ciascun socio senza limitazioni; il diritto di voto, spettante ad ogni socio per azione posseduta, salvo le limitazioni di legge; il diritto di impugnare le delibere assembleari.
- diritti patrimoniali, in cui rientrano il diritto al dividendo, il diritto alla ripartizione del residuo attivo e il diritto di opzione.

Ai sensi dell'art. 2346 cod. civ., le quote di partecipazione della società sono rappresentate dalle azioni.

⁷ Ginevra E., *Le società per azioni*, op. cit., p. 410.

Salva diversa previsione di legge, lo statuto societario può anche escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzo di tecniche alternative di legittimazione e circolazione – come ad esempio, la dematerializzazione dei titoli azionari, svincolata, quindi, dal materiale trasferimento del documento.

Il capitale della S.p.a. è ripartito in porzioni (cd. frazioni) di uguale ammontare, ognuna delle quali è nota, appunto, con il nome di “azione” ed evidenzia il *quantum* della partecipazione di ciascun socio alla società⁸.

Inoltre, l'azione funge da titolo di credito che rappresenta e incorpora la quota di partecipazione del socio e i diritti ad essa inerenti (art. 2348 cod. civ.).

Ed ancora, i titoli azionari costituiscono il mezzo necessario per il trasferimento della partecipazione sociale.

L'art. 2355, co. 2, cod. civ. ribadisce la regola, valevole per tutti i titoli al portatore, che richiede la semplice consegna del documento per il loro trasferimento: il possessore del titolo potrà esercitare i relativi diritti mediante la presentazione dello stesso alla società.

Diversamente, il trasferimento delle azioni nominate richiede una duplice intestazione sul titolo e sul libro dei soci.

Altro documento, di natura contabile, caratterizzante le S.p.a. è il bilancio di esercizio il quale rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dello stesso esercizio (art. 2423 cod. civ.).

La redazione del bilancio è prescritta non solo nell'interesse dei soci a conoscere l'andamento e la situazione della società, ma anche e soprattutto nell'interesse dei

⁸ Per una accurata disamina della disciplina delle azioni si rimanda a Sciuto M., *La società di capitali*, in Abriani N. (a cura di), *Diritto Commerciale*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 900 e ss. Accanto alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci i normali diritti di partecipazione, si possono avere: azioni privilegiate, che attribuiscono un diritto di preferenza nella ripartizione degli utili o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società; azioni di risparmio, quale categoria azionaria posta a tutela dei piccoli risparmiatori che, con l'acquisto dei titoli, perseguono l'intento di investire i loro risparmi più che di partecipare ad una attività economica; azioni di godimento, che possono essere attribuite al possessore di azioni ordinarie in sostituzione di esse, quando, in seguito alla riduzione del capitale sociale per esubero, ne sia stato rimborsato il valore nominale; azioni assegnate ai prestatori di lavoro, la cui emissione avviene con norme particolari con riferimento alla forma, alle modalità di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti, nei casi in cui una S.p.a. decida di consegnare, in via straordinaria, una parte degli utili ai propri dipendenti.

creditori sociali a conoscere la consistenza patrimoniale societaria, che, come detto *supra*, rappresenta una garanzia cui fare affidamento⁹.

Le norme sul bilancio di esercizio hanno, pertanto, natura imperativa, con la conseguenza che i soci non possono decidere, neanche all'unanimità, di derogare alle regole sulla formazione, composizione o valutazione del bilancio della società.

Ed ancora, l'assemblea che approva il bilancio, ovvero l'assemblea convocata a norma dell'art. 2364 *bis*, co. 2, cod. civ., qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, delibera circa la distribuzione degli utili ai soci (art. 2433 cod. civ.).

Dividendi sulle azioni, però, possono essere corrisposti soltanto per utili realmente conseguiti così come risultanti dal bilancio che sia stato approvato regolarmente.

Se si verificano perdite del capitale sociale, non potrà farsi luogo ad alcuna ripartizione degli utili fino a quando il capitale non venga integrato o ridotto in misura corrispondente.

Con specifico riferimento al capitale sociale, esso può subire, nel corso della vita associativa, diminuzioni (pur nel rispetto del limite legale) come nel caso di perdite o di esclusione dell'azionista moroso o aumenti come in caso di aumento reale o a pagamento del capitale sociale oppure in caso di aumento nominale o gratuito del capitale sociale.

Essi si attuano mediante modificazione dell'atto costitutivo, deliberate dall'assemblea straordinaria e iscritte nel registro delle imprese.

Da ultimo, di preminente importanza nel corso della vita di una S.p.a. sono le obbligazioni.

La società, infatti, per procurarsi nuovi mezzi finanziari, invece di procedere all'aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, può ricorrere all'emissione di obbligazioni offerte in sottoscrizione al pubblico dei risparmiatori.

In buona sostanza, le obbligazioni sono dunque titoli di credito a reddito fisso emessi in massa, nominativi o al portatore, i quali incorporano un diritto di credito, nei confronti della società emittente, al pagamento di una certa somma ad una

⁹ Genghini L., Simonetti P., *Le società di capitali e le cooperative*, Cedam, Padova, 2022, p. 759 e ss.

determinata scadenza, e al pagamento di interessi ad un saggio percentuale su detta somma¹⁰.

Ebbene, volendo a questo punto evidenziare le differenze fondamentali tra azioni e obbligazioni, occorre precisare che mentre le prime costituiscono parte del capitale sociale, che sarà distribuito ai soci al momento dello scioglimento della società; le obbligazioni rappresentano debiti pecuniari che la società assume verso terzi, dai quali ha ricevuto somme di denaro.

E inoltre, le azioni attribuiscono la qualifica di socio ai loro possessori; per contro, le obbligazioni incorporano solo un diritto di credito nei confronti della società.

1.2 Gli organi sociali nella S.p.a.

Similmente a quanto generalmente accade per tutte le persone giuridiche, anche la S.p.a. compie la propria attività avvalendosi di appositi organi.

La riforma del diritto societario avvenuta nel 2003 ha inciso notevolmente sui sistemi di *governance* delle Società per azioni che, ad oggi, può essere organizzata secondo tre differenti modelli, in cui sono individuabili un organo amministrativo, un organo decisionale e un organo di controllo.

Essi sono:

- il sistema tradizionale, già esistente prima della riforma societaria, composto da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- il sistema dualistico, di matrice tedesca, composto da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza;
- il sistema monistico, di esperienza anglosassone, in cui la gestione della società è rimessa a un consiglio di amministrazione al cui interno viene costituito un comitato di controllo della gestione, organo avente funzione di controllo, nominato dal consiglio stesso e composto da amministratori indipendenti.

¹⁰ Cfr. Minervini G., Graziani A., Belviso U., Santoro V., *Manuale di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2022, p. 279.

Nell'ambito della pluralità dei modelli organizzativi previsti per la S.p.a., l'assemblea, che rappresenta la riunione dei soci, è l'organo titolare della funzione decisionale sia nel modello tradizionale che in quello monistico¹¹.

In base alla composizione, l'assemblea si distingue in assemblea generale, alla quale intervengono tutti i soci, ed assemblee speciali nelle quali intervengono categorie particolari di azionisti (ad esempio, i possessori di azioni privilegiate) per approvare deliberazioni dell'assemblea generale che li riguardano da vicino.

In base all'oggetto delle deliberazioni, invece, si distingue tra assemblea ordinaria che viene convocata almeno una volta l'anno ed entro centoventi giorni, salvo proroga, dalla chiusura dell'esercizio sociale e assemblea straordinaria che delibera su questioni particolari, come, ad esempio, la modificazione dello statuto o la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori o comunque su ogni altra materia che la legge le attribuisce.

1.3 Il rapporto di amministrazione nel sistema tradizionale

In generale, gli amministratori costituiscono l'organo cui è affidata la gestione dell'ente e dell'attività imprenditoriale.

Sul piano giuridico, l'amministratore può essere definito come quel soggetto, eletto dagli azionisti, deputato a curare la gestione della società unitamente agli altri amministratori.

Costui può essere posto a capo di uno specifico settore dell'azienda o può far parte del consiglio di amministrazione, con il quale è responsabile della gestione, apportando il proprio contributo nella formulazione della *policy* aziendale¹².

Nel sistema tradizionale delle S.p.a., il Codice civile chiarisce che la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto dell'art. 2086 cod. civ. e spetta esclusivamente agli

¹¹ Campobasso M., *Manuale di diritto commerciale*, op. cit., p. 235 e ss.

¹² La definizione è di Picchi F., *Dizionario enciclopedico economico e commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 224.

amministratori, i quali devono compiere le operazioni necessarie per attuare l'oggetto sociale¹³, ai sensi dell'art. 2380 *bis* cod. civ.¹⁴.

Gli amministratori, così come il collegio sindacale, sono nominati dall'assemblea ordinaria, ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

L'amministrazione può essere affidata ad un amministratore unico o a più amministratori che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il rapporto di amministrazione ha carattere oneroso in quanto l'amministratore ha il diritto di ricevere un compenso per l'attività espletata in favore della società¹⁵.

Se lo statuto della società non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solo un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea; ad ogni modo, nelle S.p.a., possono essere incaricati del ruolo di amministratore sia soci che persone estranee, purché si tratti di persone fisiche.

La nomina deve essere preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 cod. civ. come, ad esempio, decadenza, interdizione, inabilità, dichiarazione di fallimento.

Gli amministratori, *ex* art. 2383 cod. civ., non possono durare dalla carica per più di tre esercizi; sono rieleggibili, salva diversa disposizione dello statuto e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

Inoltre, coloro che accettano la carica di amministratore sono tenuti, entro trenta giorni, a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'art. 2385 cod. civ. dispone che la cessazione degli amministratori avvenga:

- per scadenza dell'incarico e, in questo caso, dovendosi garantire una continuità societaria, l'art. 2386 cod. civ. prevede una *prorogatio* dell'incarico di

¹³ Sanfilippo P.M., *La società per azioni*, in Cian M. (a cura di), *Manuale di Diritto Commerciale*, op. cit., 504.

¹⁴ La norma è stata recentemente modificata dal D.lgs. n. 14/2019 recante il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

¹⁵ Calvosa L., *Amministrazione e amministratori di società*, in Abriani N. (a cura di), *Diritto Commerciale*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1 e ss.

amministratore fintantoché esso non venga sostituito con delibera approvata dal collegio sindacale;

- per dimissioni, per rassegnare le quali non occorre una motivazione specifica, ma, una volta rese, l'amministratore deve continuare a ricoprire il suo ruolo fino al momento della sostituzione;
- per revoca, quale provvedimento che, ai sensi dell'art. 2383 cod. civ. non richiede particolari motivazioni e può essere promossa dall'assemblea ordinaria.

Inoltre, altre cause di decadenza sono quelle previste dalla legge ossia quelle di cui al summenzionato art. 2382 cod. civ. o dallo statuto nonché per decesso dell'amministratore.

In caso di amministrazione pluripersonale, il consiglio di amministrazione, che decide seguendo il metodo collegiale, è presieduto da un presidente nominato dall'assemblea oppure dal consiglio stesso, il quale è competente in merito ad una serie di operazioni, quali la convocazione dell'organo amministrativo, la fissazione dell'ordine del giorno nonché la direzione della discussione.

Ai sensi dell'art. 2388 cod. civ. nel caso in cui lo statuto non preveda una maggioranza qualificata, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori.

Le deliberazioni che non vengono assunte in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate, ai sensi del successivo co. 4, solo dal collegio sindacale o dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla deliberazione.

Ancora, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. è inoltre prevista la possibilità di delegare alcune funzioni da parte del consiglio di amministrazioni ad uno o più componenti, cosiddetti amministratori delegati, ovvero ad un comitato esecutivo.

Vieppiù, l'amministratore può essere investito del potere di rappresentanza legale o statutaria, essendo l'unico soggetto che può agire in nome e per conto della società¹⁶. È evidente, dunque, come il ruolo degli amministratori sia notevolmente accresciuto, in quanto oggi godono della possibilità di vedersi attribuito il potere della gestione sociale.

¹⁶ Sanfilippo P.M., *La società per azioni*, op. cit., 507.

Allo stesso tempo, tuttavia, gli amministratori non sono esenti da responsabilità, anche risarcitoria, come si vedrà meglio *infra*, per i danni cagionati dall'inadempimento dei doveri legali o statutari.

Deve darsi conto del fatto che nell'ambito del panorama dottrinale si è registrata una disputa interpretativa sulla natura del rapporto e sulla tipologia contrattuale che lega un amministratore alla società.

Secondo una prima e risalente impostazione¹⁷, l'amministratore sarebbe legato alla società da un contratto di mandato e assoggettato al regime di cui all'art. 1703 cod. civ.

Secondo altra corrente dottrinale¹⁸, invece, non sarebbe corretto ritenere applicabili le norme sul mandato *tout court*, in quanto occorre sottolineare che all'amministratore, il quale svolge la sua attività nell'interesse esclusivo della società, potrebbero applicarsi semmai solo alcune norme relative ai mandatari, in quanto compatibili con la disciplina specifica, posto che ad essi viene riconosciuta una posizione autonoma che mal si concilia con il mandato. Basti pensare, infatti, al diritto degli amministratori di non dar corso alle deliberazioni invalide.

Secondo altra corrente dottrinale, invece, si tratterebbe di un contratto a se stante, caratterizzato da autonomia, per alcuni aspetti, e da subordinazione, per altri, avente ad oggetto lo svolgimento di una attività prevalentemente giuridica¹⁹.

Per contro, invece, vi sarebbe chi sostiene che si tratti di un rapporto contrattuale di società, avente ad oggetto l'esecuzione di quest'ultimo, nei limiti e nei modi individuati nell'assetto contrattuale²⁰.

¹⁷ Weigmann R., *Responsabilità e potere legittimo degli amministratori*, Giappichelli, Torino, 1974, pp. 101-102.

¹⁸ Ferrara JR. F., Corsi F., *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 509-510

¹⁹ Minervini G., *Gli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 34.

²⁰ Galgano F., *Diritto civile e commerciale*, Cedam, Padova, 1999, p. 258.

1.3.1 L'organo amministrativo nel sistema dualistico

Nelle società che optano per il sistema dualistico, la cui disciplina normativa è compendiata negli articoli da 2409 *octies* cod. civ. a 2409 *quiquiesdecies* cod. civ., la funzione amministrativa viene esercitata dal consiglio di gestione il quale, nelle attività deliberative e di controllo, viene coadiuvato da un consiglio di sorveglianza²¹. Ai sensi dell'art. 2409 *nonies* cod. civ., la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 2086, co. 2, cod. civ. e spetta in modo esclusivo allo stesso consiglio di gestione, il quale attua tutte le attività e le operazioni funzionali a consentire l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il consiglio di gestione svolge tutte le funzioni aventi natura amministrativa della società e può farlo anche in forma delegata, *ex art.* 2381 cod. civ.

Tale organo è costituito da almeno due componenti, non necessariamente soci, nominati e revocati per un periodo non superiore a tre esercizi, dal consiglio di sorveglianza, fatte salve le ipotesi di nomina riservate dagli articoli 2351 e 2449 cod. civ.

La revoca può avvenire anche se non ricorre una giusta causa, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 2409 *undecies* cod. civ., al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, gran parte delle norme stabilite nel modello tradizionale, per il consiglio di amministrazione.

1.3.2 L'organo amministrativo nel sistema monistico

Ulteriore alternativa al sistema amministrativo tradizionale è rappresentata dal sistema monistico, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 2409 *sexiesdecies* a 2409 *noviesdecies*, che prevede un modello simile a quella tradizione, fatta eccezione per alcuni aspetti²².

²¹ Campobasso M., *Manuale di diritto commerciale*, op. cit., p. 284.

²² *Ibidem*, p. 288.

Segnatamente, nel sistema monistico vi è l'impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico; inoltre, il collegio sindacale, previsto nel sistema tradizionale, ivi è sostituito da un comitato per il controllo sulla gestione, designato dal consiglio di amministrazione.

2 DOVERI E OBBLIGHI: LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELLE S.P.A.

2.1 I doveri a contenuto generico

Norma dirimente per perimetrare i doveri imposti agli amministratori della S.p.a. è l'art. 2392 cod. civ. il quale obbliga costoro, chiamati ad agire nell'interesse della società, ad ottemperare a tutti gli adempimenti legali e statutari connessi alla carica che rivestono.

La violazione di tali doveri comporta nei loro confronti il promovimento di azioni di responsabilità di cui si darà conto nel prosieguo della trattazione²³.

Gli obblighi e i doveri che incombono sugli amministratori possono essere suddivisi in due macro-categorie: doveri a contenuto generico e doveri a contenuto specifico. Entro la prima categoria devono farsi rientrare tutte quelle prescrizioni generali dalle quali emergono le modalità di azione che gli amministratori devono rispettare nel compiere ciascun atto di gestione.

In primo luogo, ai sensi del co. 1 del summenzionato art. 2392 cod. civ. disposizione in virtù della quale, prima della riforma del 2003, si prevedeva che l'amministratore dovesse adempiere alla propria attività con la diligenza del mandatario incombe sull'amministratore l'obbligo di utilizzare la dovuta diligenza, tenendo conto della natura dell'incarico e della specificità delle competenze.

La dottrina²⁴, sul punto, ha evidenziato come il concetto di diligenza richiamato dalla norma non attenga al parametro del "buon padre di famiglia", di cui all'art. 1176, co.

²³ Minervini G., *Gli amministratori di società per azioni*, op. cit., p. 70; Maffei Alberti A., *Commentario breve al Diritto delle Società*, Cedam, Padova, 2017, p. 737.

²⁴ Conforti C., *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 5 e ss.

1, cod. civ., ma si riferisca a una *species* di diligenza qualificata e differenziata di cui al successivo co. 2 della stessa disposizione, in ragione delle specifiche competenze che ogni amministratore possiede in rapporto con il tipo di attività esercitata all'interno della società.

Secondo una certa interpretazione dottrinale²⁵, nell'obbligo di diligenza non sarebbe ricompreso un generico obbligo di perizia, posto che, se da un lato, è richiesto agli amministratori di realizzare una gestione diligente, dall'altro non viene imposto loro di essere esperti nelle varie attività d'impresa, come, ad esempio, quella finanziaria o quella contabile.

Secondo altra impostazione teorica²⁶, invece, l'imperizia, da utilizzare come parametro valutativo dell'attività degli amministratori, sarebbe direttamente collegata alla negligenza che ricorre nei casi in cui manchi la preparazione professionale richiesta, in termini di competenze specifiche, ovvero non venga profuso l'impegno nascente dalla posizione rivestita in seno alla società.

Ancora, l'amministratore, secondo il principio generale enunciato dal co. 2 dell'art. 2086 cod. civ. aggiunto dal D.lgs. n. 14/2019, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha altresì il dovere di istituire un assetto organizzativo, contabile e amministrativo adeguato al tipo societario; assetti che il giudice, laddove venisse in gioco una responsabilità, potrebbe solo sindacare in termini di inadeguatezza²⁷.

Questi assetti, peraltro, dovranno essere adeguati a consentire la rilevazione tempestiva della crisi²⁸ dell'impresa, il suo superamento e il recupero della continuità aziendale.

²⁵ Sul punto, cfr. Zanardo A., *Delega di funzioni e diligenza degli amministratori nella società per azioni*, Cedam, Padova, 2010, p. 1 e ss.; Vassalli F., *Delega di funzioni e diligenza degli amministratori nella società per azioni. L'art. 2392 novellato e valutazione della diligenza degli amministratori*, in Scognamiglio G. (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 30 e ss.

²⁶ Sanfilippo P.M., *Gli amministratori*, in Cian M. (a cura di), *Manuale diritto commerciale*, op. cit., p. 461-463.

²⁷ Ambrosini S., *La responsabilità degli amministratori*, in Rescigno P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Utet, Milano, 2013, p. 155.

²⁸ Con il termine "crisi" si intende lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui potrebbe trovarsi il debitore in futuro, tale da renderlo potenzialmente insolvente. Per una compiuta disamina dello stato di crisi, si rimanda a Montalenti P., *Assetti organizzativi e organizzazione dell'impresa tra principi di corretta amministrazione e business judgement rule: una questione di sistema*, in Nuovo Diritto Societario, 2021, p. 11 e ss.

Dunque, attraverso l'introduzione del nuovo comma 2, il legislatore, accanto agli imprenditori individuali, ha reso la prescrizione sugli assetti valida altresì per le società, che oggi rientrerebbe a tutti gli effetti nel novero degli obblighi di carattere generale, come articolazione del dovere di agire secondo i canoni di diligenza professionale.

Ed ancora, risulta fondamentale richiamare altresì la disciplina recata dall'art. 2391 cod. civ. il quale prevede che sugli amministratori vige l'obbligo, di carattere generale, di astenersi dall'agire nel caso di conflitto di interessi con la società, nascenti dal compimento di una determinata operazione societaria.

Nel caso in cui l'amministratore non si astenga, il successivo co. 3 dell'art. 2391 cod. civ., prevede che ove la deliberazione, pregiudizievole per la società, sia stata adottata con il voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi, la determinazione in commento può essere impugnata dagli altri amministratori o dal collegio sindacale entro novanta giorni dall'approvazione.

Proseguendo nella disamina dei doveri a contenuto generale, di preminente importanza si attesta altresì l'obbligo di agire informati, *ex art. 2381 cod. civ.*, quale corollario e, secondo una certa letteratura²⁹, naturale prosecuzione, del previgente dovere di vigilanza, espunto dalla riforma del 2003.

In buona sostanza, gli amministratori non hanno un obbligo di verificare o di chiedere conto di tutte le operazioni societarie, come sarebbe plausibile se fosse invocabile un generale dovere di vigilanza, ma, durante le fasi di valutazione e approvazione di una delibera, devono, in presenza di carenze informative, chiedere ulteriori informazioni chiarificatrici.

Peraltro, nel caso in cui dalle informazioni ricevute, emergessero segnali di allarme da cui sia verosimile presagire che siano stati compiuti o si stiano per compiere atti dannosi, anche forieri di responsabilità penale, nei confronti della società, gli amministratori, in ragione di un generico dovere di intervento, devono tempestivamente allertare il consiglio di amministrazione.

²⁹ Bonelli, F., *La responsabilità degli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 115.

Questo dovere di intervento altro non sarebbe che una prosecuzione di quel generico dovere di impedire il compimento di atti dannosi o di evitare che questi producano conseguenze ulteriori, di cui all'art. 2392, co. 2, cod. civ.

Infine, si rammenti l'obbligo di perseguire l'oggetto sociale recato dallo statuto: quest'ultimo, in particolare, si pone a tutela sia degli interessi dei soci sia dei creditori sociali e dei terzi.

La *ratio* è che gli amministratori, nel porre in essere le operazioni sociali, non superino il limite giuridico, pratico ed economico invalicabile, costituito, appunto, dell'oggetto sociale.

2.1.1 I doveri a contenuto specifico

I doveri a contenuto specifico sono quelli che prescrivono comportamenti, dettagliatamente individuati e regolamentati dalla legge o dallo statuto, alla cui osservanza è tenuto l'amministratore³⁰.

Similmente a quanto accade in caso di violazione degli obblighi di carattere generale, le violazioni rientranti in questa tipologia di doveri sono rilevanti, non necessariamente in modo immediato, ma nel momento in cui arrecano effettivamente un danno patrimoniale alla società.

Per contro, a differenza di ciò che accade per la violazione di norme di carattere generale che richiedono, dapprima, l'individuazione dei canoni generali di comportamento da utilizzare come parametro per valutare la situazione concreta posta in essere dall'amministratore nel caso di obblighi a contenuto specifico, per attribuire una responsabilità sarà sufficiente dimostrare che l'amministratore non abbia eseguito le prescrizioni normative rendendosi per ciò stesso inadempiente³¹.

Ebbene, passando alla disamina degli obblighi a contenuto specifico, gli amministratori della S.p.a., durante lo svolgimento del loro mandato, devono

³⁰ Ambrosini S., *La responsabilità degli amministratori*, op. cit., p. 152.

³¹ Bonelli, F., *La responsabilità degli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, op. cit., p. 162.

regolarmente tenere le scritture contabili afferenti alle operazioni societarie, secondo quanto prescritto dall'art. 2214 cod. civ.

Rientra, infatti, nei compiti degli amministratori, *ex art. 2380 bis* cod. civ., gestire l'impresa e compiere tutte le operazioni necessarie ad attuare l'oggetto sociale.

In questa ipotesi, la dottrina³² è concorde nel ritenere che l'irregolare tenuta delle scritture contabili non comporti di per sé una responsabilità se dall'inadempimento non sia derivato un effettivo pregiudizio patrimoniale per la società.

La giurisprudenza di merito³³, intervenuta in tema di responsabilità dell'amministratore di una S.p.a., ha precisato che l'irregolare o anche disordinata tenuta della contabilità integra una violazione dei doveri incombenti sull'amministratore, *ex art. 2219 c.c.*, sebbene si palesi anche solo potenzialmente generatrice di un danno per la società.

Tuttavia, eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, *ex art. 2214* cod. civ., e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, co.1, n. 4 cod. civ., ossia l'ipotesi della riduzione del capitale al di sotto del limite legale fissato dal legislatore.

In tali evenienze, dunque, salvi altri effetti ricollegabili all'inadempimento, il danno risarcibile è rappresentato non necessariamente dal *quantum* dell'inadempimento dell'obbligo formale inerente alla tenuta della contabilità, quanto piuttosto dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quegli inadempimenti si sono occultate o che grazie ad essi sono state consentite.

Questo criterio, infatti, ben potrebbe essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa, ove però ne sussistano le condizioni e sempreché il ricorso a tale criterio sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile.

³² Conforti C, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, op. cit., p 215.

³³ In tal senso, Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza 28 luglio 2022, n. 6664, in banca dati giuridica *DeJure*.

Ed ancora, secondo la Suprema Corte di Cassazione³⁴, nell'ambito dell'azione di responsabilità, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra passivo accertato ed attivo liquidato in sede fallimentare, come è stato ritenuto in passato.

Altro obbligo a contenuto specifico, previsto dall'art. 2423 cod. civ. riguarda il dovere di redigere il bilancio di esercizio, in modo chiaro e veritiero, al fine di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Peraltro, ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a corredare il suddetto bilancio di una relazione sulla gestione all'interno della quale dovrà essere riportata una analisi della società nonché un elenco dei rischi ai quali la stessa può essere esposta.

Inoltre, dall'obbligo di redazione del bilancio discendono ulteriori doveri.

Segnatamente, si tratta dell'obbligo di redigere lo stato patrimoniale e il conto economico; del dovere di fornire informazioni complementari e integrative necessarie a supporto della veridicità e correttezza del bilancio; dell'obbligo di fornire, all'interno della nota integrativa, i motivi per cui eventualmente siano state disattese alcune disposizioni legislative al momento della redazione del bilancio³⁵.

Occorre precisare che nell'ambito del dovere di redigere il bilancio di esercizio, se gli amministratori sopravvalutino – ad esempio, mediante l'iscrizione di componenti positive di reddito inesistenti – o sottovalutino – ad esempio in caso di errata valutazione di costi e ricavi – il patrimonio sociale incorrono in responsabilità nel caso in cui sia provata l'esistenza di un danno patrimoniale³⁶.

Ulteriore obbligo di carattere specifico posto in capo agli amministratori ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., è quello di convocare tempestivamente l'assemblea affinché emetta gli opportuni provvedimenti, nel caso in cui si verificano perdite per un valore superiore a 1/3 del capitale sociale.

³⁴Cfr. Corte di Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 maggio 2022, n. 15245, in banca dati giuridica *DeJure*.

³⁵ Conforti C, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, op. cit., p. 223.

³⁶ Bonelli, F., *La responsabilità degli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, op. cit., p. 341.

Ed inoltre, ai sensi dell'art. 2447 cod. civ., se dalla riduzione patrimoniale di 1/3, il capitale si riduca a un valore inferiore al minimo legale, gli amministratori hanno il dovere di convocare l'assemblea al fine di deliberare una riduzione del capitale, ma comunque entro i minimi legali ovvero a trasformare la società.

In queste ipotesi appena menzionate, per promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, la società attrice, che agisce contro di essi, è tenuta a dimostrare la mancata convocazione dell'assemblea per le opportune deliberazioni nonché il nesso causale esistente tra questo mancato adempimento e il danno economico arrecato alla società stessa.

Per andare esente da responsabilità, similmente a quanto accade sempre nel caso di violazione di obblighi specifici, l'amministratore dovrà dimostrare l'assenza di colpa. Il danno patrimoniale che discende da tale inadempimento, secondo la dottrina, non è individuabile nella mera violazione delle norme citate, ma nell'eventuale situazione pregiudizievole che ne deriverebbe e che certamente potrebbe portare la società a registrare ulteriori perdite o a continuare l'attività nonostante sia avvenuta una riduzione del capitale sociale ben al di sotto del limite fissato *ex lege*³⁷.

Ulteriore obbligo imposto agli amministratori è richiamato dall'art. 2485 cod. civ., introdotto a seguito della riforma del diritto societario, che impone ad essi di accertare tempestivamente il sopraggiungere di una eventuale causa di scioglimento della società, procedendo dunque agli adempimenti prescritti all'uopo dalla legge.

La norma si premura di specificare che tali inadempimenti generano una responsabilità solidale per i danni che tali omissioni o ritardi cagionino nei confronti della società, dei creditori sociali o dei terzi.

L'art. 2485 cod. civ. è inoltre arricchito dal contenuto del co. 2 del successivo art. 2486 cod. civ. che sancisce la responsabilità solidale degli amministratori per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi nel caso in cui, verificatasi una ipotesi di scioglimento, non abbiano consentito la conservazione e l'integrità del patrimonio

³⁷ Conforti C, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, op. cit., p. 256; Bonelli, F., *La responsabilità degli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, op. cit., p. 113.

sociale in occasione della *prorogatio* dei loro poteri gestori fino al momento della nomina dei liquidatori.

In ragione della posizione rivestita dagli amministratori nell'ambito dell'organigramma della S.p.a., costoro hanno il dovere di convocare l'assemblea laddove lo richieda una minoranza qualificata di soci, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. La *ratio* della norma è duplice: da un lato, mira a consentire l'intervento dei soci di minoranza agli eventi più rilevanti che contraddistinguono la vita della società stessa; dall'altro, è volta a garantire l'interesse della società a che l'amministrazione societaria sia svolta nel modo più corretto e remunerativo possibile³⁸.

Ed ancora, ulteriore obbligo a contenuto specifico incombente sugli amministratori, derivante dal disposto di cui all'art. 2364 cod. civ., è quello di dare attuazione alle delibere assembleari in materia di gestione della società.

Sebbene in alcuni casi sia la legge stessa ad attribuire all'assemblea la competenza per il compimento di alcuni atti di gestione, è evidente come l'iniziativa e l'esecuzione di tali atti spettino comunque agli amministratori³⁹.

L'obbligo in commento risulta inevitabilmente legato all'obbligo a contenuto generale di amministrare la società con la diligenza qualificata richiesta dalla natura e dalla specificità dell'incarico.

Sempre con riferimento alle delibere assembleari annullabili, ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., gli amministratori, sebbene abbiano manifestato la loro contrarietà, sono comunque tenuti a dar loro esecuzione sino a che non intervenga un provvedimento di modifica o di revoca da parte della stessa assemblea ovvero a seguito di pronuncia di annullamento da parte del giudice.

³⁸ Conforti C, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, op. cit., p. 305.

³⁹ Cecchi P., *Gli amministratori di società di capitali*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 503-504.

2.2 Il fondamento giuridico della responsabilità

Il tema della responsabilità degli amministratori non può prescindere dal richiamo alla responsabilità gestoria, di cui all'art. 2380 *bis* cod. civ.

Fatta eccezione per le materie riservate alla competenza dell'assemblea – come, ad esempio, l'approvazione del bilancio, la nomina degli organi sociali o le modifiche dello statuto – il dovere di amministrare la società grava infatti sugli amministratori, ai quali può essere mosso un rimprovero nel caso in cui si rendano responsabili di una *mala gestio* societaria⁴⁰.

Non v'è dubbio che il primo l'addentellato normativo da cui partire per trattare il tema della responsabilità degli amministratori sia il già menzionato art. 2392 cod. civ. Dalla norma in questione è possibile ricavare un assunto fondamentale: per poter muovere un rimprovero a titolo di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, nei confronti dell'amministratore è necessario che la violazione di un obbligo nascente dall'incarico e derivante dalla colpevole inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, generi un danno patrimoniale⁴¹.

La violazione degli obblighi imposti dall'art. 2392 cod. civ, determina una triplice responsabilità, in ragione dei differenti interessi in gioco, nei confronti della società, dei creditori sociali, dei soci o dei terzi.

Ciò trova giustificazione nel vasto panorama degli *stakeholders* che hanno un interesse particolare alla corretta e responsabile gestione dell'attività societaria.

Ancor più in particolare, a seconda dei soggetti che agiscono nei confronti degli amministratori, la responsabilità potrà essere di natura contrattuale, in caso di mancato rispetto di un obbligo imposto dalla legge o dallo statuto, o *iure privatorum*, ovvero di natura extracontrattuale nel caso in cui l'inadempimento sia tale da conculcare il generale principio del *neminem laedere* valevole *erga omnes*, secondo i principi sanciti dall'art. 2043 cod. civ.

⁴⁰ Madia G., *I profili di responsabilità degli amministratori nelle società*, in *Rivista Actualidad Jurídica Iberoamericana*, fasc. n. 18/2023, pp. 1766-1787.

⁴¹ Ambrosini S., *La responsabilità degli amministratori*, op. cit., p. 140.

2.2.1 La responsabilità degli amministratori verso la società

L'art. 2392 cod. civ. costituisce la fonte legale della responsabilità degli amministratori verso la società per la violazione degli obblighi legali e statutari o in caso di negligente adempimento dei propri doveri⁴².

È infatti la società, dalla quale l'amministratore è nominato e nel cui interesse agisce, ad essere il primo soggetto giuridico a cui occorre rendere conto del proprio operato. Con la riforma societaria del 2003 è stato espunto dall'articolo in commento l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, in luogo del quale il legislatore oggi parla di responsabilità solidale degli amministratori nel caso in cui, venuti a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto necessario per impedire il compimento di atti dannosi o quantomeno per eliminarne o attenuarne gli effetti. Dall'impianto normativo emerge con evidenza come la responsabilità "interna" degli amministratori verso la società da tenere distinta da quella "esterna" che obbliga gli amministratori a preservare l'integrità del patrimonio sociale a garanzia dei terzi⁴³ abbia natura contrattuale, trovando la sua fonte nell'atto costitutivo che ne regola l'attività⁴⁴.

Sul punto, occorre dar conto dell'esistenza, in dottrina, di due differenti teorizzazioni circa il tipo di responsabilità.

Secondo una prima teoria oggettiva⁴⁵, che afferma la responsabilità anche per fatto o colpa altrui, il debitore risponderrebbe per il fatto oggettivo dell'inadempimento.

Tale assunto troverebbe conforto nella disciplina civilistica che sancisce la responsabilità solidale tra gli amministratori per gli atti di *mala gestio*.

⁴² Campobasso M., *Manuale di diritto commerciale*, op. cit., p. 268.

⁴³ Ambrosini S., *La responsabilità degli amministratori*, op. cit., p. 141.

⁴⁴ In questo senso, Colombo G.E., Portale G.B., *Trattato delle società per azioni*, Utet, Torino, 1991, p. 329 ss.; Bonelli, F., *La responsabilità degli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, op. cit., p. 162; Conforti C., *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, op. cit., p. 36. In giurisprudenza, tra le pronunce più risalenti, si rammenti Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 6 ottobre 1981, n. 5341; Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 novembre 2010, n. 22911 in banca dati giuridica *DeJure*.

⁴⁵ Osti G., *Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 595.

Secondo un opposto orientamento, di tipo soggettivistico⁴⁶, per poter attribuire una responsabilità occorre comunque un coefficiente di colpa in capo all'agente che consentirebbe a costui di rispondere solo per fatto o colpa propria.

Anche questo assunto troverebbe conferma nel dato normativo dal momento che l'art. 2392 cod. civ. al co. 3 consentirebbe di mandare esente da responsabilità chi, tra gli amministratori, sia immune da colpa e abbia tempestivamente fatto annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, informando per iscritto, con apposita comunicazione, il presidente del collegio sindacale.

Se, in linea di principio, richiedere all'organo amministrativo un più alto livello di diligenza durante il loro operato si palesa certamente opportuno, d'altro canto, la previsione di tale parametro non può spingersi fino a sostenere che sugli amministratori incomba l'obbligo di amministrare con successo la società che gestiscono, soprattutto laddove si consideri che i risultati societari dipendono anche da fattori, di mercato o finanziari, non sempre controllabili.

Ciò che invece può, o meglio, deve, pretendersi dagli amministratori è che adempiano ai doveri statutarî e legali con una diligenza certamente superiore a quella dell'uomo medio⁴⁷.

Ed invero, per impedire al giudice di sindacare nel merito, e quindi in punto di opportunità e convenienza, le scelte di gestione degli amministratori, la dottrina e la giurisprudenza nazionale hanno accolto l'applicazione del paradigma della cd. *Business Judgement Rule*, di origine statunitense che appunto vieta all'organo

⁴⁶ Giorgianni M., *L'Inadempimento. Corso di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 188 ss.

⁴⁷ Madia G., *I profili di responsabilità degli amministratori nelle società*, op. cit., p. 1770. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «Il giudizio sulla sussistenza di una violazione da parte dell'amministratore societario, in relazione ad una determinata operazione, della clausola generale di agire con diligenza, non può mai investire le scelte di gestione, ma solo la diligenza mostrata dall'amministratore medesimo nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. Il predetto giudizio, pertanto, si traduce nella verifica sulla eventuale omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni normalmente richieste per una tale scelta, nelle medesime circostanze del caso concreto e con quelle stesse modalità»: in tal senso, Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1783, in banca dati giuridica *DeJure*,

giudicante di sindacare nel merito le scelte di gestione poste in essere dagli amministratori⁴⁸.

Il giudice, quindi, può semmai sindacare esclusivamente che le modalità di esercizio del potere discrezionale, riconosciuto dalla legge agli amministratori, avvenga nel rispetto degli obblighi generali e specifici, legali e statutari, e impiegando la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico societario.

Ne consegue dunque, che sarà possibile per il giudice sindacare esclusivamente quelle scelte non oculate e imprudenti, compiute dall'amministratore in difformità al modello di condotta descritto dall'art. 2392 cod. civ.

In effetti, se fosse possibile muovere nei confronti degli amministratori un generale rimprovero di responsabilità per aver posto in essere scelte valutative gestionali errate o non convenienti, ciò finirebbe per paralizzare la gestione dell'impresa poiché gli amministratori, per scongiurare il rischio del promovimento di azioni nei loro confronti, non ne assumerebbero mai alcuno.

La responsabilità degli amministratori, infatti, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, è una responsabilità per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal statuto societario o dalla legge, ma in obbligazione non sarebbe dedotto alcun obbligo di gestire la società senza mai commettere errori.

È opinione comune, infatti, che nell'ambito dell'attività gestoria, l'amministratore, prima di assumere qualunque decisione, ponderi adeguatamente le scelte imprenditoriali per raggiungere un risultato sorretto da intuizioni positive, razionali e verificabili.

⁴⁸ Bonelli F., *La responsabilità degli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, op. cit., p. 183; Benedetti L., *L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in *Rivista della società*, fascicoli 2-3/2019, p. 401 e ss.; Mollo G., *La "Business Judgment Rule" tra tenuta giurisprudenziale e vantaggi di una cornice normativa per l'ordinamento italiano*, in *Rivista diritto delle imprese*, fasc. n. 3/2017, 133 ss.

2.2.2 La responsabilità verso i creditori sociali

Gli amministratori possono altresì incorrere in una responsabilità verso i creditori della società a causa dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, delineata dall'art. 2394 cod. civ.

Per essere proposta dai creditori, l'azione di responsabilità postula che il patrimonio della società si palesi insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.

Si tratta di una responsabilità che interviene generalmente in situazioni di insolvenza, posto che quando la società è *in bonis* risponde delle obbligazioni verso i terzi con il proprio patrimonio.

Inoltre, tale azione postula che i creditori abbiano preventivamente, ancorché infruttuosamente, aggredito il patrimonio sociale⁴⁹.

Per poter azionare un giudizio di responsabilità, è necessario che sussista quindi un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai creditori sociali e la condotta illegittima posta in essere dagli amministratori⁵⁰.

La dottrina⁵¹ ritiene, peraltro, che non sia necessaria la violazione di obblighi specifici e tipizzati, ma è sufficiente che gli amministratori abbiano compiuto atti di *mala gestio*. L'azione promovibile dai creditori sociali si prescrive nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno in cui i creditori abbiano avuto oggettiva percepibilità dell'insufficienza patrimoniale della società – essendo le passività eccedenti rispetto alle attività – a soddisfare le loro ragioni creditorie.

Il *dies a quo* del termine prescrizione viene fissato dalla giurisprudenza nel momento in cui i creditori vengano effettivamente a conoscenza della definitiva incapienza del patrimonio della società per insufficienza dell'attivo sociale⁵².

⁴⁹ Campobasso M., *Manuale di diritto commerciale*, op. cit., p. 271.

⁵⁰ Madia G., *I profili di responsabilità degli amministratori nelle società*, op. cit., p. 1773.

⁵¹ Cfr. Galgano F., *Società per azioni*, in AA.VV. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Cedam, Padova, 1984.

⁵² Cfr. *ex multis*, cfr. Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24715; Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 04 settembre 2019, n. 22077, tutte in banca dati giuridica *DeJure*. Secondo la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla S.p.a., «il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci decorre dal momento dell'oggettiva conoscibilità e percepibilità dell'insufficienza patrimoniale; tale percepibilità non si ha

In dottrina e in giurisprudenza è ancora in corso una *querelle* circa la natura, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali.

Secondo un certo orientamento⁵³, si tratterebbe dell'inadempimento di una obbligazione *ex lege*, quale fatto che il creditore dovrebbe allegare, mentre l'amministratore dovrebbe provare l'assenza di colpa, secondo i canoni generali della responsabilità contrattuale.

La più recente giurisprudenza di legittimità⁵⁴, invece, propende per accordare a tale forma di responsabilità verso i soci natura extracontrattuale, *ex art. 2043 cod. civ.*, in quanto gli amministratori, in veste di soggetti terzi nel rapporto tra società e creditori sociali, pregiudicano i diritti dei creditori nel momento in cui realizzino atti in violazione dell'integrità patrimoniale sociale.

Dunque, secondo le regole della responsabilità aquiliana, spetta al creditore sociale provare il fatto illecito nonché il dolo o la colpa dell'amministratore.

È opportuno evidenziare come la *ratio* della scelta del legislatore di riconoscere ai creditori sociali una protezione autonoma rispetto a quella spettante alla società risieda nella volontà di responsabilizzare gli amministratori nell'esercizio dei poteri ad essi riconosciuti dalla legge e dallo statuto esponendoli ad una serie di azioni di responsabilità⁵⁵.

nell'ipotesi di un bilancio approvato ma non pubblicato». Ancora più di recente, e nello stesso senso, si veda Corte di Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 marzo 2024, n. 8553, *ivi*.

⁵³ In giurisprudenza, si veda Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 luglio 1979, n. 3925, in banca dati giuridica *DeJure*. In dottrina, si rimanda alle considerazioni di Osti, G., *Sull'azione dei creditori e dei terzi contro gli amministratori di società per azioni*, Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1995, p. 802.

⁵⁴ Cfr. Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2017, n. 1641, in banca dati giuridica *DeJure*, a mente della quale «mentre l'azione di responsabilità sociale *ex art. 2393 c.c.*, ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; l'azione di responsabilità verso i creditori sociali *ex art. 2394 c.c.*, ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale».

⁵⁵ Madia G., *I profili di responsabilità degli amministratori nelle società*, op. cit., p. 1175.

2.2.3 La responsabilità verso i singoli soci e i terzi

Gli amministratori sono inoltre responsabili verso ciascun socio o verso i terzi – tra cui rientrano, ad esempio, i risparmiatori o i consumatori – che risultino direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi posti in essere da costoro, in virtù dell'art. 2395 cod. civ.⁵⁶, sebbene debba sempre trattarsi di fatti attinenti alla gestione sociale⁵⁷.

Anche in questo caso, l'azione deve essere esercitata entro il termine di cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole per il socio o per il soggetto terzo.

La casistica giurisprudenziale, in punto di responsabilità *ex art* 2395 cod. civ., è molto ampia.

Basti pensare all'ipotesi di falso in bilancio per indurre alla sottoscrizione di un aumento di capitale ad un prezzo eccessivo o al caso di dissimulazione dello stato di dissesto per indurre dolosamente una banca a concedere un fido o un fornitore, in veste di soggetto terzo leso, a contrattare⁵⁸.

Dottrina⁵⁹ e giurisprudenza⁶⁰ maggioritaria sono concordi nel ritenere che tale forma di responsabilità nei confronti dei singoli soci e dei terzi abbia natura extracontrattuale; prevedendosi, in capo al socio attore, l'onere di dimostrare, oltre al danno e al nesso di causalità, anche il coefficiente di responsabilità, a titolo di dolo o la colpa, degli amministratori.

⁵⁶ Campobasso M., *Manuale di diritto commerciale*, op. cit., p. 272.

⁵⁷ Di Sabato F., *Manuale delle società*, Utet, Torino, 1991, p. 467.

⁵⁸ Cfr., sul punto, Corte di Cassazione civile, sentenza 14 febbraio 2018, n. 3656; Corte di Cassazione civile, sentenza 8 settembre 2015, n. 17794. Tra le più risalenti, Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 3 dicembre 1984, n. 6300, in banca dati giuridica *DeJure*.

⁵⁹ Minervini G., *Note in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni (artt. 2394 e 2395 cod. civ.)*, Rivista di diritto commerciale, n. 1/1954, p. 420; Ragusa Maggiore G., *La responsabilità individuale degli amministratori: art. 2395 c.c.*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 93.

⁶⁰ Cfr. Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3216, in banca dati giuridica *DeJure*, secondo cui «l'azione di risarcimento del danno proposta nei confronti di un amministratore di una società di capitali da un terzo rientra nello schema della responsabilità, di natura extracontrattuale, prevista dall'art. 2395 c.c. la quale presuppone che il danno allegato non costituisca il riflesso di altro danno arrecato al patrimonio sociale, ma abbia autonoma genesi e fisionomia, con ciò distinguendosi dalla responsabilità contrattuale, *ex art.* 2393 c.c., che la società può invocare nei confronti dell'amministratore per la violazione di obblighi legali o pattizi, inerenti all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo». In senso analogo, Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 08 settembre 2015, n. 17794, *ivi*.

3 LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI: ASPETTI PROCESSUALI E RECENTI APPRODI GIURISPRUDENZIALI

3.1 L'azione sociale di responsabilità

L'azione sociale di responsabilità è disciplinata dall'art. 2393 cod. civ. la quale può essere proposta sia dalla società, a seguito della deliberazione dell'assemblea ordinaria, sia dai soci, ai sensi della fattispecie speciale di cui all'art. 2393 *bis* cod. civ., che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale o comunque una diversa misura, secondo disposizione statutaria, che non sia comunque superiore a 1/3 del capitale⁶¹.

Segnatamente, nel caso in cui l'azione sia promossa dalla società, essa dovrà notificare la citazione all'amministratore o agli amministratori interessati e costituirsi in giudizio, conferendo procura ad un amministratore diverso rispetto a quello nei confronti del quale si agisce.

Nel caso in cui l'azione sia, invece, esercitata dai soci, essi provvedono a nominare uno o più rappresentanti deputati ad esercitare l'azione e attuare gli atti processuali conseguenti; l'atto di citazione deve essere notificato poi alla società⁶².

Con riferimento alla generale azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2395 cod. civ., secondo quanto disposto dal co. 3, l'azione in commento può essere promossa, non solo dall'assemblea ordinaria e anche nel caso in cui la società sia in liquidazione,

⁶¹ Cian G., Trabucchi A., *Commentario breve al Codice civile*, Cedam, Padova, 2018, p. 2393; Sanfilippo P.M., *Gli amministratori*, in Cian M. (a cura di), *Manuale diritto commerciale*, op. cit., p. 522.

⁶² Marchetti C., *La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 86.

ma altresì mediante delibera del collegio sindacale, purché sia assunta a maggioranza di 2/3 dei componenti⁶³.

In linea generale, è necessario che la deliberazione circa il promovimento dell'azione sociale di responsabilità venga inserita come punto specifico dell'ordine del giorno, ma la decisione può essere assunta, per espressa previsione normativa, anche in occasione della discussione del bilancio, ove si tratti di fatti inerenti all'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

L'azione, inoltre, può essere promossa entro cinque anni dal momento in cui l'amministratore sia cessato dall'incarico: la scelta del *dies a quo* sembrerebbe rispondere ad esigenza di certezza in virtù della dinamicità che connota il settore operativo e gestionale delle società.

Ai sensi del co. 5, la delibera dell'assemblea in merito al promovimento dell'azione di responsabilità comporta la revoca automatica degli amministratori, con conseguente immediata sostituzione, solo nel caso in cui sia favorevolmente approvata da almeno 1/5 del capitale sociale.

È possibile anche rinunciare all'azione sociale di responsabilità o transigere, ma previa delibera assembleare la cui mancanza determina la nullità della transazione o della rinuncia⁶⁴, trattandosi di norma non derogabile e purché non vi sia il voto sfavorevole di una minoranza di soci che rappresenti almeno 1/5 del capitale sociale e, con riferimento alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno 1/20 del capitale sociale.

È evidente come dalla previsione in commento, emerga la volontà del legislatore di scongiurare il rischio di abusi nelle azioni da parte della maggioranza dei soci⁶⁵.

Qualora dovesse ricorrere un conflitto di interessi dell'amministratore, la rappresentanza in giudizio della S.p.a., secondo quanto previsto dall'art. 78, co. 2, cod. proc. civ., spetta a un curatore speciale designato dal Tribunale, previa richiesta

⁶³ Madia G., *I profili di responsabilità degli amministratori nelle società*, op. cit., p. 1771.

⁶⁴ Marchetti C., *La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali*, op. cit., p. 88.

⁶⁵ Madia G., *I profili di responsabilità degli amministratori nelle società*, op. cit., 1772.

di nomina da parte dell'amministratore in carica contro cui si procede o dal pubblico ministero, previo sollecito del socio o del collegio sindacale⁶⁶.

Trattandosi di una ipotesi di responsabilità diretta, personale e avente natura contrattuale, i soggetti legittimati passivi sono gli amministratori chiamati in causa e non il consiglio di amministrazione.

Versando altresì in una ipotesi di responsabilità solidale verso la società, per espressa previsione normativa di cui all'art. 2392 cod. civ., l'assemblea può decidere di intentare azione legale solo nei confronti di alcuni amministratori, mentre, invece, il rappresentante della S.p.a. può scegliere esattamente contro quali amministratori, i cui nominativi sono indicati nella delibera, proporre azione.

Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza⁶⁷, in tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ., si versa in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo poiché la predetta responsabilità per fatti di *mala gestito* configura un'ipotesi di obbligazione solidale passiva, che consentirà a chi ha adempiuto di agire in regresso nei confronti degli altri, *ex art.* 1299 cod. civ.

Infine, in punto di giurisdizione, l'azione sociale di responsabilità è soggetta al rito ordinario e la competenza spetta alla Sezione Specializzata del Tribunale delle imprese, istituito ai sensi del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1⁶⁸.

3.1.1 La ripartizione dell'onere della prova al vaglio della giurisprudenza

Data la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori, con riferimento al riparto dell'onere della prova nell'ambito dell'azione sociale, in passato, si faceva riferimento ai canoni fissati dalla nota decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale il creditore che agiva in giudizio sia per chiedere l'adempimento del contratto ovvero la

⁶⁶ Sanfilippo P.M., *Gli amministratori*, op. cit., p. 530.

⁶⁷ In tal senso, Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 25 luglio 2008, n. 20476, in banca dati giuridica *DeJure*.

⁶⁸ Conforti C., *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, op. cit., p. 779 e ss.

risoluzione dello stesso e il risarcimento del danno dovesse provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (dunque, il titolo del proprio credito), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui, per contro, incombeva l'onere di dimostrare la prova dell'esattezza della prestazione.

I suesposti principi di diritto in tema di riparto dell'onere probatorio, dunque, dovevano trovare applicazione altresì con riferimento alle obbligazioni professionali entro le quali, la stessa giurisprudenza, riteneva che rientrassero quelle degli amministratori.

Qualche anno dopo, la giurisprudenza interveniva per chiarire che la distinzione tra obbligazione di mezzi (ove, specificatamente, si riteneva rientrassero quelle degli amministratori) e obbligazioni di risultato non avesse alcuna incidenza sul regime di responsabilità e andasse superata, specie laddove si richiedesse al professionista di rispettare parametri sempre più rigidi di professionalità.

Senonché, con la successiva sentenza, resa sempre a Sezioni Unite⁶⁹, la giurisprudenza di legittimità, ribaltando i precedenti approdi ermeneutici, concludeva nel senso di ritenere che in tema di responsabilità professionale, ai fini del riparto dell'onere probatorio, dovesse trovare applicazione il regime della responsabilità per inadempimento dettata dall'art. 1218 c.c.

Spettava, quindi, all'attore danneggiato provare l'esistenza del contratto e allegare l'inadempimento del debitore, quale fatto idoneo a provocare il danno patrimoniale lamentato; invece, rimaneva a carico del debitore dimostrare o che l'inadempimento non vi fosse o che non fosse eziologicamente rilevante a causare il danno.

Oggi, dunque, secondo l'orientamento nomofilattico ormai consolidato⁷⁰, dalla natura contrattuale dell'azione sociale di responsabilità degli amministratori che, come detto, trova la sua fonte nell'inadempimento delle obbligazioni di fonte legale o statutaria e dal superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, discende l'applicabilità del regime probatorio ordinario di

⁶⁹ Il riferimento è a Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008, n. 577, in banca dati giuridica *DeJure*.

⁷⁰ In tal senso, Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza 12 ottobre 2022, n. 8942, *ivi*.

cui all'art. 1218 cod. civ. secondo cui spetta al debitore convenuto l'onere di dimostrare che l'inadempimento o il ritardo sia derivato da causa ad esso non imputabile.

Tale prova esige peraltro la dimostrazione dello specifico evento impeditivo.

Calati tali principi nel contesto dell'azione sociale di responsabilità, spetta all'attore societario che agisce in giudizio allegare l'inadempimento ovvero indicare il singolo atto gestorio posto in essere in violazione dei doveri legali o statutari, *ex art.* 2392 cod. civ., e il danno derivante da tale inadempimento, ma non è tenuto a dover provare la colpa dell'amministratore⁷¹; mentre, è onere dell'amministratore contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell'esatto adempimento.

Ed ancora, secondo un altro rilevante pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione⁷², intervenuta in tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società, i giudici di legittimità hanno precisato che sulla società incombe solo l'onere di dimostrare la sussistenza degli atti di *mala gestio* e il nesso di causalità fra questi ed il danno verificatosi; mentre incombe sugli amministratori e sui sindaci l'onere di fornire la prova positiva della non imputabilità a sé del fatto dannoso, dimostrando di aver osservato i doveri e adempiuto agli obblighi loro imposti dall'atto costitutivo⁷³.

Quindi, per consolidata giurisprudenza, l'amministratore che non abbia assolto all'onere di allegare e dimostrare il fatto estintivo o modificato della pretesa attorea, non lo esonera da responsabilità e dal conseguente risarcimento del danno⁷⁴.

⁷¹ Cassani S., *Responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c. e onere della prova*, in Rivista. Le società, n. 5/2012, p. 493.

⁷² In tal senso, Cassazione, sentenza n. 22911/2010 cit.

⁷³ In tal senso, Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 novembre 2020, n. 25056; Corte di Cassazione civile, ordinanza 13 marzo 2023, n. 7279, in banca dati giuridica *DeJure*.

⁷⁴ Corte d'Appello Roma, Sez. III, sentenza 14 marzo 2023, n. 1842, *ivi*.

3.2 L'azione di responsabilità nelle procedure concorsuali

La riforma societaria ha introdotto l'art. 2394 *bis* cod. civ. il quale disciplina l'azione di responsabilità nell'ambito delle procedure concorsuali.

Segnatamente, in caso fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, le già citate azioni sociali di responsabilità disciplinate dagli articoli 2393, 2393 *bis*, 2394 cod. civ. devono essere esercitate, dal curatore del fallimento nonché dal commissario liquidatore o straordinario.

A ben guardare, la disposizione non ha un contenuto realmente innovativo, ma si limita a ripetere quanto già risulta da altre disposizioni contenute in leggi speciali.

Infatti, gli artt. 146 e 206 Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) prevedono espressamente che dopo l'apertura della procedura concorsuale, l'azione di responsabilità, a norma degli articoli 2393 e 2394 cod. civ., sia esercitata dal curatore e dal commissario liquidatore.

Quanto all'amministrazione straordinaria, l'art. 36, D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, stabilisce che trovino applicazioni, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, e al commissario liquidatore viene sostituito il commissario straordinario.

Nella disciplina in commento viene reso altresì operante l'art. 206 Legge fallimentare, con conseguente attribuzione al commissario straordinario della legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione di responsabilità verso i creditori sociali⁷⁵.

È questione controversa stabilire se le azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 cod. civ. mantengano la loro originaria distinzione, pur confluendo in un unico soggetto, ossia il curatore, ovvero se questi diventi titolare di un'unica azione.

⁷⁵ Silvestrini A., *sub art. 2394 bis*, in Sandulli M., V. Santoro (a cura di), *La riforma della società*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 503.

È frequente la conclusione secondo cui le azioni di responsabilità spettanti alla società e ai creditori sociali, per effetto del fallimento della società e della conseguenziale legittimazione esclusiva del curatore al loro esercizio, confluiscono in un'unica azione, la quale, pur essendo ontologicamente correlata ad esse e dunque non sorgendo *ex novo* in capo al curatore assume un carattere unitario e inscindibile⁷⁶.

Ciò troverebbe conferma in una duplice considerazione: in primo luogo, si cumulerebbero i presupposti e gli scopi di entrambe le azioni suindicate; in seconda battuta, l'azione in commento sarebbe sempre volta ad acquisire all'attivo fallimentare ciò che sia stato illecitamente defalcato dal patrimonio sociale in ragione di fatti imputabili agli amministratori⁷⁷.

Di conseguenza, quando il curatore agisce in base all'art. 146 Legge fallimentare, le due azioni in esso contemplate devono ritenersi proposte contestualmente, e pertanto la responsabilità degli *ex* amministratori può essere sollevata e provata con riferimento ai presupposti delle due azioni previste dagli articoli 2393 e 2394 cod. civ.⁷⁸.

La giurisprudenza di legittimità, in un recente *dictum*⁷⁹, ha chiarito che il fatto che il curatore sia legittimato a promuovere unitariamente e inscindibilmente le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ. non esclude che nel corso del processo debbano comunque essere esaminati i diversi profili di responsabilità attribuibili ai soggetti coinvolti.

L'azione del curatore, quindi, non sarebbe un *tertium genus* azione di responsabilità, ma un'azione cumulativa, con l'effetto che la procedura può avvalersi, a seconda delle circostanze, dei presupposti dell'una o dell'altra, ma, una volta operata la scelta, sarà soggetta anche ai profili eventualmente sfavorevoli⁸⁰.

⁷⁶ Demarchi P.G., *Il fallimento delle società*, in Ambrosini S. (a cura di), *La riforma della legge fallimentare: profili della nuova disciplina*, Zanichelli Bologna, 2006, p. 241 e ss.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 242

⁷⁸ In tal senso Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 24 marzo 1999, n. 2772; Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 7 novembre 1997, n. 10937, in banca dati giuridica *DeJure*.

⁷⁹ Cfr. Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 03 agosto 2023, n. 23674, in banca dati giuridica *DeJure*

⁸⁰ In tal senso, Corte di Cassazione civile, Sez. I, sentenza 22 ottobre 1998, n. 10488, *ivi*, a mente della quale «Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli

Peraltro, è significativo che la norma non contenga nessun riferimento a un termine entro cui gli organi concorsuali possano esercitare le azioni risarcitorie, e ciò sembrerebbe confermare che si tratti delle medesime azioni previste negli articoli precedenti.

Dunque, l'azione di responsabilità, ancorché promossa dal curatore fallimentare, può essere esercitata nel termine di prescrizione di cinque anni dalla verifica del danno, che decorre dalla cessazione dell'amministratore dalla carica⁸¹.

L'azione *ex art. 2394* cod. civ. può essere esercitata nel medesimo termine prescrizione di cinque anni, decorrenti dalla verifica del danno o, se successiva, dalla verifica della condizione di proponibilità costituita dall'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, a norma dell'art. 2394, co. 2, cod. civ.

Con riferimento al riparto di giurisdizione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che spetta all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione in ordine alla controversia instaurata, ai sensi dell'art. 146, co. 2, Legge fallimentare che cumula le diverse azioni previste dagli articoli 2393 e 2394 cod. civ. a favore della società e dei creditori sociali dal curatore fallimentare per l'accertamento della responsabilità degli amministratori della società stessa⁸².

*amministratori di cui agli art. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394). Tale facoltà, che si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il fallimento (potendo la domanda giudiziale strutturarsi secondo profili di opportunità onde avvalersi, a seconda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale), non può, pertanto, risolversi in un pregiudizio per la curatela - nel senso che questa debba soggiacere a quanto di meno favorevole possa astrattamente comportare il ricorso all'azione *ex art. 2394* c.c. in tema di delimitazione del danno risarcibile e dell'interesse ad agire - così che del tutto ingiustificata risulterà la eventuale limitazione dell'obbligazione risarcitoria alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, dovendo, per converso, accollarsi tout court agli amministratori il danno che risulti conseguenza immediata e diretta delle commesse violazioni nella misura equivalente al detrimento patrimoniale effetto della loro condotta illecita, ed a prescindere dalle conseguenze concrete (più o meno favorevoli) che, caso per caso, tale criterio di valutazione comporti per ciascuno di essi». Approda alle medesime conclusioni, Tribunale Roma, Sez. specializzata in materia di imprese, sentenza 25 gennaio 2023.*

⁸¹ In tal senso, Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 29 marzo 2024, n. 8553.

⁸² Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza, 13 settembre 2018, n. 22406, in banca dati giuridica *DeJure*.

In punto di legittimazione passiva, l'azione di cui all'art. 2394 bis cod. civ. può essere appunto esercitata contro gli amministratori in carica al momento della dichiarazione di fallimento sia contro quelli già decaduti o dimessi.

3.2.1 L'onere della prova nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare

Per giurisprudenza consolidata, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento avrebbe natura contrattuale e carattere unitario e inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 cod. civ.

Nell'ambito delle procedure concorsuali promosse dal curatore, trova applicazione la giurisprudenza sulla responsabilità degli amministratori, di cui si è detto *supra*.

Da ciò discende che al curatore che agisce in sede concorsuale contro gli *ex* amministratori della società fallita spetta un onere di allegazione "qualificata", nel senso che dovrà fornire la prova dell'esistenza del danno⁸³, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato eziologicamente causato dal comportamento illecito dei convenuti⁸⁴.

Peraltro, secondo l'orientamento nomofilattico più recente, occorre dar conto del fatto che ben potrebbe verificarsi un'inversione dell'onere della prova quando l'assoluta mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del suddetto nesso eziologico⁸⁵.

⁸³ In tal senso, Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 6 maggio 2015, n. 9100, *ivi*, a mente della quale «*Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l. fall. nei confronti degli amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di una società di capitali, la violazione rilevante ai fini del calcolo del danno risarcibile deve essere rappresentata da un inadempimento qualificato (cioè astrattamente idoneo alla produzione del danno) che l'attore ha l'onere di allegare, per consentire al giudice di verificare in concreto l'esistenza di un nesso eziologico tra gli inadempimenti contestati e il danno di cui si pretende il risarcimento*».

⁸⁴ In tal senso, Corte d'Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza 12 settembre 2023, n. 5724, in banca dati giuridica *DeJure*.

⁸⁵ Cfr. Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza 26 gennaio 2022; Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 17 ottobre 2022, n. 30383, *ivi*, secondo la quale «*In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e della riconducibilità dello stesso al comportamento*

Analogamente a ciò che accade nel corso dell'azione sociale di responsabilità, anche nel corso delle procedure concorsuali spetta agli amministratori provare di aver adempiuto ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla specificità dei compiti gestori.

illegittimo degli organi della società fallita spetta all'attore, secondo le regole generali, mentre al convenuto incombe la dimostrazione della non imputabilità dell'evento dannoso alla sua condotta, mediante la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi impostigli dalla legge. Un'inversione dell'onere di provare il nesso causale è configurabile soltanto quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano concretamente impossibile al curatore fornire la relativa dimostrazione, dal momento che in tale ipotesi la condotta del sindaco, che integra la violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società».

CONCLUSIONI

Il tema della responsabilità degli amministratori che oggi consente a costoro di rispondere per i danni patrimoniali cagionati alla società, ai creditori sociali, ai soci e ai terzi, anche a prescindere, laddove si tratti di responsabilità contrattuale, dalla prova di un coefficiente soggettivo (in termini di colpa o dolo) di colpevolezza trova la sua *ratio* nell'esigenza di tutelare il preminente interesse dell'attività di impresa.

A beneficiare della garanzia del buon funzionamento societario non sono soltanto la società e i soci investitori, ma altresì il mercato e, di conseguenza, i creditori sociali nonché i soggetti terzi rispetto alla *governance* societaria che potrebbero essere lesi dal compimento di attività di *mala gestio* realizzata dagli amministratori.

Ed infatti, dall'esame della disciplina civilistica contenente gli obblighi generali e specifici gravanti sugli amministratori della Società per Azioni anche con particolare riferimento alle caratteristiche della natura del rapporto di amministrazione, in ragione delle diverse teorie sviluppatesi attorno ad esso è stato possibile analizzare il tipo di responsabilità in caso di mancato rispetto dei doveri societari.

Nel corso della presente trattazione, è stato possibile altresì appurare come gli obblighi gravanti sugli amministratori servano a fungere da parametro di riferimento cui l'azione dell'amministratore deve conformarsi.

Spetta poi al giudice, investito della questione risarcitoria, verificare, nel caso concreto, che l'amministratore abbia agito nello svolgimento delle sue mansioni gestorie adempiendo diligentemente al suo incarico, nel rispetto delle norme di volta in volta attenzionate.

BIBLIOGRAFIA

- Ambrosini S., *La responsabilità degli amministratori*, in Rescigno P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Utet, Milano, 2013.
- Benedetti L., *L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in *Rivista della società*, fascicoli 2-3/2019.
- Bonelli, F., *La responsabilità degli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Giuffrè, Milano, 1992.
- Calvosa L., *Amministrazione e amministratori di società*, in Abriani N. (a cura di), *Diritto Commerciale*, Giuffrè, Milano, 2011.
- Campobasso M., *Manuale di diritto commerciale*, Utet, Milano, 2022.
- Cassani S., *Responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c. e onere della prova*, in *Rivista Le società*, n. 5/2012.
- Cecchi P., *Gli amministratori di società di capitali*, Giuffrè, Milano, 1999.
- Cian G. Trabucchi A., *Commentario breve al Codice civile*, Cedam, Padova, 2018.
- Colombo G.E., Portale G.B., *Trattato delle società per azioni*, Utet, Torino, 1991.
- Conforti C., *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2012.
- Demarchi P.G., *Il fallimento delle società*, in Ambrosini S. (a cura di), *La riforma della legge fallimentare: profili della nuova disciplina*, Zanichelli Bologna, 2006.
- Di Sabato F., *Manuale delle società*, Utet, Torino, 1991.
- Ferrara JR. F., Corsi F., *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano, 2001.
- Galgano F., *Diritto civile e commerciale*, Cedam, Padova, 1999.
- Galgano F., *Società per azioni*, in AA.VV. (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Cedam, Padova, 1984.
- Genghini L., Simonetti P., *Le società di capitali e le cooperative*, Cedam, Padova, 2022.
- Ginevra E., *Le società per azioni*, in Cian M. (a cura di), *Manuale diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 2023.
- Giorgianni M., *L'Inadempimento. Corso di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1970.

Madia G., *I profili di responsabilità degli amministratori nelle società*, in *Rivista Actualidad Jurídica Iberoamericana*, fasc. n. 18/2023.

Maffei Alberti A., *Commentario breve al Diritto delle Società*, Cedam, Padova, 2017.

Marchetti C., *La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2015.

Minervini G., *Gli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1956.

Minervini G., Graziani A., Belviso U., Santoro V., *Manuale di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2022.

Minervini G., *Note in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni (artt. 2394 e 2395 cod. civ.)*, *Rivista di diritto commerciale*, n. 1/1954.

Mollo G., *La “Business Judgment Rule” tra tenuta giurisprudenziale e vantaggi di una cornice normativa per l’ordinamento italiano*, in *Rivista diritto delle imprese*, fasc. n. 3/2017.

Montalenti P., *Assetti organizzativi e organizzazione dell’impresa tra principi di corretta amministrazione e business judgement rule: una questione di sistema*, in *Nuovo Diritto Societario*, 2021.

Osti G., *Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni*, Giuffrè, Milano, 1954.

Osti, G., *Sull’azione dei creditori e dei terzi contro gli amministratori di società per azioni*, *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1995.

Picchi F., *Dizionario enciclopedico economico e commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2011.

Ragusa Maggiore G., *La responsabilità individuale degli amministratori: art. 2395 c.c.*, Giuffrè, Milano, 1969.

Silvestrini A., *sub art. 2394 bis*, in Sandulli M., V. Santoro (a cura di), *La riforma della società*, Giappichelli, Torino, 2003.

Vassalli F., *Delega di funzioni e diligenza degli amministratori nella società per azioni. L’art. 2392 novellato e valutazione della diligenza degli amministratori*, in Scognamiglio G. (a cura di), *Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società*, Giuffrè, Milano, 2003.

Weigmann R., *Responsabilità e potere legittimo degli amministratori*, Giappichelli, Torino, 1974.

Zanardo A., *Delega di funzioni e diligenza degli amministratori nella società per azioni*, Cedam, Padova, 2010.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Corte d'Appello Roma, Sez. III, sentenza 14 marzo 2023, n. 1842.

Corte d'Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza 12 settembre 2023, n. 5724.

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 luglio 1979, n. 3925

Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 6 ottobre 1981, n. 5341

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 3 dicembre 1984, n. 6300

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3216

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 7 novembre 1997, n. 10937

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 24 marzo 1999, n. 2772

Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008, n. 577

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 25 luglio 2008, n. 20476

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 novembre 2010, n. 22911

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1783

Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 6 maggio 2015, n. 9100

Corte di Cassazione civile, sentenza 8 settembre 2015, n. 17794

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24715

Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2017, n. 1641

Corte di Cassazione civile, sentenza 14 febbraio 2018, n. 3656

Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza, 13 settembre 2018, n. 22406

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 04 settembre 2019, n. 22077

Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 novembre 2020, n. 25056

Corte di Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 maggio 2022, n. 15245

Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 17 ottobre 2022, n. 30383

Corte di Cassazione civile, ordinanza 13 marzo 2023, n. 7279

Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 03 agosto 2023, n. 23674

Corte di Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 marzo 2024, n. 8553

Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza 28 luglio 2022

Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza 26 gennaio 2022

Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza 12 ottobre 2022

Tribunale Roma, Sez. specializzata in materia di imprese, sentenza 25 gennaio 2023